

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165, e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96, e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTO il Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria n. 2007-07 e i successivi aggiornamenti;

VISTO il Regolamento dell'attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie) n. 2011-03 e i successivi aggiornamenti;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2012-02 costituente l'Aggiornamento IV del Regolamento n. 2007-07 in materia di raccolta del risparmio e attività bancaria, nonché l'Aggiornamento II del Regolamento n. 2011-03 in materia di attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie);

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2012-02 che entra in vigore in data odierna.

San Marino, 5 luglio 2012

Firmato:IL DIRETTORE GENERALE

Mario Giannini

**REGOLAMENTO
DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO
E DELL'ATTIVITA' BANCARIA**

AGGIORNAMENTO N. IV

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
(SOCIETA' FINANZIARIE)**

AGGIORNAMENTO N. II

anno 2012 / numero 02

Articolo 1 - Modifiche comuni al Regolamento n. 2007-07 ed al Regolamento n. 2011-03

1. All'articolo I.I.2, comma 1 punto 22 la definizione di crediti dubbi è così sostituita:

“22. “crediti dubbi”: l'insieme dei crediti in sofferenza, dei crediti incagliati, dei crediti ristrutturati, dei crediti scaduti e/o sconfinanti, dei crediti non garantiti verso Paesi a rischio, così come di seguito definiti”.

Articolo 2 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2012.

Articolo 3 - Testi consolidati

1. I testi dei Regolamenti nn. 2007-07 e 2011-03, consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento, saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).